

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 85

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese pubbliche e private e sui loro reciproci rapporti

Presentata il 28 aprile 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo scopo della presente proposta di legge (che riproduce il testo dell'identica proposta di legge atto Camera n. 2332 della XIV legislatura) di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli episodi di corruzione, concussione e di illecito finanziamento dei partiti politici intervenuti sino al 1992, nasce dall'esigenza di accertare la verità dei fatti non dal punto di vista giudiziario, cui è deputata la magistratura, bensì di analizzare dal punto di vista politico il quadro delle responsabilità che sono alla base di quel fenomeno, comunemente denominato « Tangentopoli » che ha caratterizzato il nostro Paese nel periodo a cavallo della fine degli anni ottanta e gli inizi degli anni novanta.

La conoscenza del problema non può, infatti, limitarsi all'*excursus* delle indagini aperte dalla magistratura, ma deve andare più a fondo, sviscerando e analizzando tutti gli aspetti. In particolare occorre, una volta per tutte, tirare una linea netta e stabilire il crinale oltre il quale il finanziamento illecito dei partiti è stato uno strumento per fare fronte ai costi che la politica comporta, ed entro il quale invece tale fenomeno è stato soltanto la nobile copertura per il compimento di fatti corruttivi o concussivi finalizzati al personale arricchimento di chi era investito di cariche pubbliche o perché di stampo prettamente malavitoso.

Ma non è tutto. Bisogna anche verificare i motivi che hanno impedito alla

magistratura di reprimere tali atti nel periodo antecedente quello considerato, se l'azione delle procure sia stata animata sempre e solamente avendo come obiettivo unico quello della legalità o vi sia stato dell'altro e se, soprattutto, tale fenomeno possa considerarsi debellato.

Si tratta, come avviene sempre quando eventi particolari coinvolgono fazioni contrapposte della società, di innescare un processo di pacificazione nazionale, un processo che consentirà alla fine alla nostra democrazia di rafforzarsi e di evitare nel futuro il ripetersi di tale episodi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita, per la durata della XV legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare le cause dei fenomeni degenerativi intervenuti nei comportamenti di responsabili pubblici, politici e amministrativi, con riferimento ad episodi di corruzione, concussione e di illecito finanziamento ai partiti, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione nell'esercizio del suo mandato accerta in particolare:

a) le cause e l'estensione del finanziamento illecito dei partiti politici nonché gli episodi di corruzione e di concussione tra pubblici ufficiali e titolari di imprese;

b) in quale misura gli episodi criminali di cui alla lettera *a)* abbiano prodotto un arricchimento di persone fisiche, giuridiche o gruppi di persone, ovvero siano stati posti in essere per sostenere i costi della politica;

c) i motivi che hanno impedito alla magistratura di reprimere tali illeciti prima dell'anno 1992;

d) se gli accertamenti da parte della magistratura abbiano interessato in maniera uniforme il territorio nazionale o se si siano concentrati solo in alcune aree geografiche;

e) l'eventuale permanere, nonostante l'azione di repressione da parte della magistratura, di episodi di reiterazione dei reati di cui al presente comma.

3. La Commissione formula proposte per evitare che i fenomeni di cui al comma 1 possano ripetersi.

ART. 2.

1. La Commissione presenta al Parlamento una relazione sulle indagini da essa svolte ai sensi dell'articolo 1 al termine dei suoi lavori nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque entro sei mesi dalla sua costituzione.

ART. 3.

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

ART. 4.

1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire documenti classificati.

3. Per quanto concerne l'opponibilità del segreto, si applicano le norme vigenti.

4. La Commissione può avvalersi, nello svolgimento delle sue funzioni, dell'apporto di esperti, di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di qualsiasi dipendente pubblico.

5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 5.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30



15PDL0000290